

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLA CNA TRAPANI ASSOCIAZIONE PROVINCIALE

TITOLO 1 - Il Regolamento

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, la CNA di TRAPANI si dota di un proprio regolamento attuativo rispondente ai principi in esso contenuti.

Il presente regolamento riguarda direttamente la CNA di TRAPANI e gli enti e le società di sua emanazione o di sua proprietà, le Aree Territoriali e le Unioni per la parte in cui le disciplina nel loro funzionamento e nella loro struttura secondo i requisiti necessari per far parte del sistema, come riportato nell'art. 5 dello Statuto.

Articolo 2

Il regolamento è approvato dalla Direzione Provinciale con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Eventuali variazioni al regolamento sono approvate dalla Direzione Provinciale con la stessa maggioranza.

Articolo 3 - Le norme integrative

Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.

Il codice etico (2° parte) riguarda la prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA di Latina ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001.

TITOLO 2 - Gli Organi

Articolo 4 – Assemblea – convocazione - rappresentanza e quorum

L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza Provinciale. Essa è convocata in prima ed, eventualmente, seconda convocazione con preavviso di almeno quindici giorni dalla data stabilita. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza provinciale.

Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Associazione Provinciale di Trapani
Via Venere n. 22 - 91100 TRAPANI
Telefono 0923 28044 Fax 0923 23882

Sito internet: www.cnatrapani.it

e-mail: trapani1@cna.it; cnatrapani@gmail.com

L'Assemblea delibera sui temi posti all'ordine del giorno su proposta della Presidenza provinciale.

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 20% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente coadiuvato dal Direttore Provinciale.

Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea ad altri componenti della Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Direttore provinciale.

Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente dell'Assemblea.

Propone, inoltre, le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori.

Può, in caso di necessità, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara, inoltre, la conclusione dei lavori.

L'Assemblea provinciale deve essere prontamente convocata dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente, l'Assemblea provinciale ordinaria, è convocata dal vicepresidente più anziano. E' convocata, ai sensi dell'art. 10 dello statuto ed in ogni caso qualora il Presidente sia nella impossibilità oggettiva e permanente, di svolgere il proprio incarico, dal vicepresidente più anziano della Presidenza, su conforme delibera della Presidenza, entro tre mesi dall'evento.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente e, in mancanza, dal vicepresidente più anziano, nei termini previsti dal comma precedente, qualora la maggioranza dei componenti della presidenza, sia venuta a mancare o comunque sia dimissionaria.

Articolo 5 – Piano Strategico

La Direzione provinciale approva il Piano Strategico redatto dal Direttore provinciale e proposto dalla Presidenza. Il Piano strategico ha validità massima fino alla convocazione dell'Assemblea elettiva di cui al successivo art. 6.

La Direzione stabilisce una propria seduta annuale per la verifica dell'andamento del piano strategico della CNA di Trapani, in cui il Direttore effettua la relazione introduttiva.

La Direzione, su conforme parere della Presidenza e d'intesa con il Direttore, può deliberare modifiche ed integrazioni al piano strategico.

Articolo 6- Assemblea Provinciale elettiva

L'Assemblea provinciale quadriennale, elettiva delle cariche provinciali, è convocata dalla Presidenza in prima seduta con preavviso ai delegati nei modi e termini di cui al precedente art. 4.

La seduta dell'Assemblea quadriennale elettiva delle cariche associative provinciali deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.

Con la convocazione dell'Assemblea elettiva la CNA TRAPANI Associazione Provinciale, di cui al primo comma del presente articolo, provvede all'elezione dei propri componenti.

La CNA TRAPANI Associazione Provinciale di cui al primo comma del presente articolo segnalerà su appositi moduli prestampati, forniti dalla Presidenza Provinciale, i nominativi dei componenti eletti e di diritto entro il quindicesimo giorno precedente l'assemblea elettiva, con relativi indirizzi, e-mail e fax, che dovranno pervenire alla Presidenza Provinciale. In caso di superamento di tale data, i componenti ritardatari non parteciperanno all'Assemblea elettiva, pur facendo parte dell'Assemblea Provinciale.

La Presidenza Provinciale, nel convocare l'Assemblea elettiva, fornirà i rapporti di rappresentatività in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto. La rappresentatività è calcolata sulla base degli iscritti, derivanti dagli abbinamenti Inps e per i non abbinati, risultanti in regola con le quote versate nell'anno precedente a quello dell'Assemblea elettiva.

Le CNA TRAPANI Associazione Provinciale elegge i propri componenti sulla base dell'art. 9 dello Statuto.

La Direzione Provinciale stabilirà la modalità di rappresentatività della CNA Pensionati, che dovrà comunque contare almeno su una quota pari al 10 % del numero di componenti l'assemblea elettiva.

I componenti di diritto dell'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente sostituiti.

I componenti dell'Assemblea Provinciale decadono di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, alla CNA Provinciale o alla CNA Pensionati.

Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti, in caso di provvedimenti disciplinari adottati ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possono più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.

L'Assemblea elettiva elegge le cariche associative nei modi e nei termini deliberativi previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

Le cariche confederali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.

Articolo 7 - Le assemblee elettive del sistema confederale CNA

Le Assemblee dei livelli confederali di cui all'Art. 9 dello Statuto Provinciale si svolgono secondo le norme e le modalità disciplinate dallo stesso Statuto, in particolare verranno organizzate in ambito provinciale 7 (sette) Assemblee Elettive territoriali ovvero:

- ALCAMO, per i Comuni di: Alcamo e Calatafimi
- CASTELLAMMARE DEL GOLFO
- CASTELVETRANO, per i Comuni di: Santa Ninfa, Campobello e Partanna
- MARSALA, per i Comuni di: Marsala e Petrosino
- MAZARA DEL VALLO
- SALEMI per i comuni di Salemi e Vita
- TRAPANI, per i comuni di: Trapani, Erice, Valderice, Paceco, Custonaci, Buseto Palizzolo e Favignana.

Articolo 8 - Candidature Confederali

L'Assemblea elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza e la Direzione Provinciale.

a) Requisiti

Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.

In particolare il Presidente Provinciale dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che siano personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema confederale.

Sono esclusi dai vertici confederali quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti, siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale.

In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Direzione Provinciale, delibera sulla ammissibilità della candidatura.

b) Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi

La Direzione Provinciale, prendendo atto della convocazione dell'Assemblea elettiva, nomina un Collegio di Saggi, con il compito di presentare le candidature per il Presidente, la Presidenza e la Direzione Provinciale.

I saggi saranno scelti tra imprenditori che avranno dimostrato costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio. I saggi devono essere in numero di 3. Nessun componente del collegio può essere candidato alle cariche Confederali oggetto della consultazione.

Il Collegio dei Saggi opera, coadiuvato dal Direttore Provinciale, consultando il Presidente delle CNA Provinciale.

In caso di dimissioni del Presidente provinciale o comunque di una sua prolungata impossibilità a svolgere le proprie funzioni, ovvero in caso di dimissioni o comunque di decadenza della maggioranza dei membri della Presidenza, la Direzione Provinciale, convocata dal vicepresidente più anziano,

deve nominare il Collegio dei Saggi entro 30 gg ed entro i successivi 60 gg convoca l'Assemblea per il rinnovo.

Il Collegio, raccolte le opinioni e valutate accuratamente le persone dei candidati sia sotto il profilo imprenditoriale che etico e morale, persegue l'obiettivo di una proposta unitaria per il Presidente Provinciale.

Il Collegio può accogliere e presentare anche candidature inoltrate al Collegio medesimo 10 giorni prima la data di convocazione dell'Assemblea che ottengano una sottoscrizione di firme pari ad almeno il 20% dei componenti l'Assemblea medesima.

Le candidature per la Presidenza Provinciale, sono formulate dal Collegio di concerto con il Presidente neo eletto, tenendo conto delle esigenze di rappresentatività generale dell'intero Sistema CNA, considerando la necessità di avere presenti, in un organo non superiore a 5 componenti compreso il Presidente.

La Direzione Provinciale, eletta dall'Assemblea Elettiva, è composta fino ad un numero massimo di 21 componenti, compresa la Presidenza Provinciale ed i membri di diritto.

Sono membri di diritto, ai sensi dell' art. 11 dello Statuto, i Presidenti delle Unioni Provinciali se costituite, i Presidenti dei raggruppamenti di interesse, il Presidente di CNA Pensionati ed il Presidente di CNA Professioni se costituita.

Per la Direzione Provinciale le candidature possono essere presentate con liste aperte all'Assemblea Elettiva: vale a dire che per ogni livello confederale del Sistema CNA possono essere presentati più nominativi di quelli eleggibili.

Il Collegio dei Saggi può optare per la lista chiusa o altre modalità.

Per la Presidenza: è prevista la lista chiusa.

Articolo 9 - Direzione Provinciale

La Direzione Provinciale è convocata dal Presidente, su conforme delibera della Presidenza Provinciale, con un preavviso di almeno 8 gg. dalla data di riunione.

La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, anche l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria della CNA Provinciale.

Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione e di almeno il 25% in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

La modalità di espressione del voto è palese, la maggioranza dei presenti può anche decidere su modalità diverse, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, di norma, distribuito nella riunione successiva.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza ed il relativo ordine del giorno;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) su richiesta dei componenti la Direzione Provinciale e/o del Direttore Provinciale, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 10 – Deleghe

Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti una o più deleghe inerenti la materia confederale. Tali deleghe dovranno essere svolte, per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture confederali, d'intesa con il Direttore Provinciale.

Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della presidenza, conferisce con apposito atto alle Unioni se costituite, nelle persone dei rispettivi Presidenti, i poteri e compiti di cui all'art. 5 comma 8 dello Statuto.

Se non costituite le Unioni, il Presidente Provinciale può delegare imprenditori a ricoprire la carica di Presidente della corrispondente Unione di mestiere al fine di garantire l'attuazione delle politiche di promozione economica attraverso apposite iniziative volte allo sviluppo del settore di riferimento.

I delegati dovranno condividere ogni iniziativa d'intesa con il Direttore Provinciale.

Per la revoca di tutte o alcune delle deleghe conferite, il Presidente, richiede alla Direzione Provinciale, espressa delibera.

Articolo 11 - Decadenza dagli Organi

I componenti degli Organi confederali previsti dallo Statuto, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA a qualunque livello associato;
- c) quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti del corrispondente livello confederale di appartenenza.

In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli Organi confederali è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti della Presidenza e della Direzione Provinciale si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea Provinciale.

Articolo 12 - Cumulo delle cariche e indennità

La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con quella di Presidente degli altri livelli confederali provinciali.

E' pure incompatibile con analogo incarico in altra associazione o Unione.

Le indennità relative alle cariche e agli incarichi confederali debbono essere sempre stabilite da un organo confederale, nel quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite e, ad ogni modo di concerto con il Direttore Provinciale.

Articolo 13 – Sanzioni disciplinari

La Direzione Provinciale, in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o dei membri degli organi confederali, in violazione dello Statuto, del presente regolamento, del codice etico, anche per la parte relativa all'attuazione del D.Lgs. 231/01, richiede al Collegio provinciale dei garanti le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto;
- sospensione dal rapporto associativo;
- sospensione dall'incarico confederale o dall'organo di appartenenza;
- decadenza dagli organi;
- espulsione.

Articolo 14- Le incompatibilità

Ai sensi dell'Art. 23 dello Statuto il ruolo di Presidente Provinciale, vice Presidente, componenti della Presidenza Provinciale, Presidenti di Unione e/o eventuali delegati e Presidenti delle Aree Territoriali sono incompatibili con l'assunzione di candidature di natura politica e con gli incarichi di Parlamentare sia Europeo che Nazionale e Consigliere Regionale, Provinciale, Comunale (fatta eccezione per i Comuni sotto i 15.000 abitanti) e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Tale incompatibilità comporta la decadenza automatica dalle cariche confederali sopra citate.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tale incompatibilità per il ruolo di Direttore Provinciale.

I Presidenti dei diversi livelli confederali, i vicepresidenti, i membri delle presidenze e direzioni, i Presidenti delle Unioni, i dirigenti ed il personale dipendente, a tutti i livelli del sistema CNA, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazioni pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi.

I dirigenti e i dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.

Il collegio dei Garanti competente valuta il comportamento dei soggetti di cui al 1° comma del presente articolo che ha omesso di comunicare tempestivamente

l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della competente direzione, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.

Le direzioni degli organi confederali, deliberano in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.

Per effetto della pronuncia negativa della direzione competente, colui che ha accettato

l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA. Nei casi in cui la Direzione Provinciale, ai sensi dell'art. 13, lett. L) dello Statuto ovvero le direzioni di altri livelli confederali, indichino i rappresentanti della CNA presso gli enti di cui al primo comma del presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

Articolo 15 - Il simbolo ed il logo

Le denominazione CNA ed il logo costituito da "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Latina", è di proprietà esclusiva della CNA Provinciale.

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale il 7 maggio del 1998.

La Direzione della CNA con apposite delibere può stabilire particolari modalità di utilizzo per i soggetti confederali del sistema.

La Direzione della CNA può, in casi particolari, autorizzare i soggetti e/o le articolazioni confederali all'adozione di un logotipo diverso.

In caso di violazione delle disposizioni in ordine all'uso della denominazione o del logo, ed in ogni caso, qualora, anche in via transitoria, venga sospesa l'attività di un soggetto confederale, il Presidente provinciale può inibire l'uso della denominazione e del logo.

I membri degli organi dei livelli confederali, nonché i legali rappresentanti o i singoli dirigenti, sono tenuti a comunicare alla Presidenza provinciale l'eventuale uso indebito della denominazione o del logo da parte di terzi, al fine di consentire alla CNA Provinciale di avviare le opportune azioni di tutela.

L'uso del marchio da parte di terzi (società, consorzi, enti o organizzazioni pure promossi o partecipati dalle articolazioni del sistema CNA), debbono essere autorizzati dalla Direzione Provinciale.

Articolo 16 – I settori di mestieri delle Unioni

Gli associati CNA che aderiscono al sistema, in relazione al mestiere o categoria di appartenenza, vanno a costituire le Unioni secondo la seguente tabella:

CNA Alimentare

Alimentare; Agricoltura, Erboristeria e le altre attività connesse della filiera alimentare.

CNA Artistico e Tradizionale

Lavorazione metalli e pietre preziose; Ceramica; Restauro beni culturali mobili; Ferro battuto; Strumenti musicali tradizionali; attività connesse.

CNA FITA

Autotrasporto merci e persone.

CNA Costruzioni

Edilizia ed affini; Lapidei; Restauro e conservazione di beni architettonici.

CNA Installazione e Impianti

Installazione e manutenzione impianti.

CNA Produzione

Meccanica; Legno, Mobili, Arredamento; Chimica; Nautica; Produzioni varie.

CNA Benessere e Sanità

Odontotecnici; Podologi; Ottici; Ortopedici; Estetica; Acconciatura; Fitness; attività connesse ed affini.

CNA Servizi alla Comunità

Autoriparatori; Lavanderie; Imprese Pulizia; Servizi vari alla Comunità.

NORME INTERPRETATIVE

1. Le imprese estere non iscritte in alcuna Camera di Commercio italiana sono associate in deroga all'art. 6 dello Statuto, alla CNA.